

Benefici fiscali di cui alla piccola proprietà contadina e carenza dei requisiti al momento dell'acquisto

Cons. Stato, Sez. III 7 maggio 2019, n. 2925 - Frattini, pres.; Noccelli, est. - Uberti (avv. Aracri) c. Provincia di Ferrara (avv. Berti).

Imposte e tasse - Benefici fiscali di cui alla piccola proprietà contadina - Imprenditore agricolo professionale - Qualifica - Acquisizione - Istanza di riconoscimento della qualifica e iscrizione all'INPS - Atti posti in essere dopo l'acquisto dell'immobile - Diniego dei benefici.

FATTO e DIRITTO

1. L'odierna appellante, Camelia Uberti, svolge attività agricola su un fondo sito nel Comune di Massafiscaglia (FE), destinato tra l'altro alla viticoltura e alla coltivazione del sorgo, acquistato mediante l'atto pubblico del 3 aprile 2009, rep. n. 116636, racc. n. 25263, e mediante l'atto pubblico del 25 novembre 2009, rep. n. 117135, racc. n. 25652.

1.1. In entrambi gli atti pubblici l'odierna appellante ha dichiarato di volersi avvalere dei benefici fiscali di cui alla piccola proprietà contadina dichiarando, quindi, di voler acquisire, ai sensi del d. lgs. n. 99 del 2004, la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) nonché di iscriversi nella gestione previdenziale e assistenziale.

1.2. Camelia Uberti ha poi presentato, il 26 settembre 2011 e il 23 dicembre 2011, due domande dirette ad ottenere la necessaria certificazione, conformemente alle previsioni di cui all'art. 1 del d. lgs. n. 99 del 2004, in relazione a ciascun atto pubblico stipulato.

1.3. In relazione alla prima domanda, inerente al primo atto pubblico, la Provincia di Ferrara ha emesso il 29 febbraio 2012 il provvedimento di diniego, in questa sede impugnato, mentre in relazione alla seconda domanda, inerente al secondo atto pubblico, la medesima Provincia di Ferrara ha emesso l'8 febbraio 2012 il provvedimento che le riconosceva la qualifica di IAP.

2. Avverso il primo provvedimento Camelia Uberti ha proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna, sede di Bologna, e ne ha dedotto, con specifici motivi, l'illegittimità, chiedendone, previa sospensione, l'annullamento.

2.1. Si è costituita nel primo grado del giudizio la Provincia di Ferrara per chiedere la reiezione del ricorso.

2.2. Il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna, sede di Bologna, con la sentenza n. 512 del 20 giugno 2018, resa ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ha respinto il ricorso.

2.3. Avverso tale sentenza ha proposto appello Camelia Uberti, con un unico articolato motivo che di seguito sarà esaminato, e ne ha chiesto la riforma.

2.4. Si è costituita la Provincia di Ferrara per chiedere la reiezione dell'appello.

2.5. Nell'udienza pubblica dell'11 aprile 2019 il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.

3. L'appello proposto da Camelia Uberti deve essere respinto.

4. L'articolato impianto argomentativo dell'appello intende dimostrare che Camelia Uberti avesse, sin dal principio, tutti i requisiti per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), riconoscimento avente valore dichiarativo e non costitutivo, e che ella aveva comunque seguito, per entrambi gli atti pubblici, l'iter procedurale necessario ad ottenere tale riconoscimento, ancorché in via provvisoria, per avere chiesto, con l'istanza del 14 settembre 2009, l'iscrizione all'apposita gestione dell'INPS.

4.1. Questa tesi si scontra, tuttavia, con un dato fondamentale, ben colto dalla sentenza impugnata e, cioè, che per ottenere il riconoscimento e i connessi benefici di legge, ancorché in via provvisoria, occorre avere prima presentato l'istanza di riconoscimento della qualifica ed essersi iscritti all'INPS e, nella specie, sia l'istanza di riconoscimento che l'iscrizione all'INPS sono stati posti in essere dopo l'acquisto immobiliare, di cui al primo rogito del 3 aprile 2009.

4.2. Nella vicenda qui analizzata, infatti, sia la domanda di iscrizione all'INPS, depositata il 14 settembre 2009, che la richiesta di attestazione della qualifica di imprenditore agricolo professionale, depositata il 23 novembre 2009, risultano essere successive al primo rogito, risalente al 3 aprile 2009.

4.3. Non vi è dunque alcuna contraddizione tra il provvedimento della Provincia, che ha denegato il riconoscimento della qualifica in relazione al primo rogito, e quello che, invece, ha riconosciuto tale qualifica in relazione al secondo rogito, rispetto al quale sia la domanda di iscrizione che la richiesta di attestazione erano invece precedenti.

4.4. L'efficacia retroattiva del riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale non può risalire, evidentemente, ad una data anteriore al momento a quello in cui è stata presentata almeno la domanda per il riconoscimento, ancorché in via provvisoria, sicché è evidente che l'odierna appellante non può in alcun modo beneficiare di effetti, connessi a tale riconoscimento provvisorio, in ordine ad un rogito stipulato prima della presentazione di tale domanda.



4.5. Né tale chiara e logica preclusione temporale all'efficacia retroattiva del riconoscimento contrasta con la lettera e la *ratio* dell'art. 1, comma 5-ter, del d. lgs. n. 99 del 2004, stante l'incontestabile chiarezza, sul punto, della previsione normativa, a mente della quale le disposizioni relative all'imprenditore agricolo professionale si applicano anche ai soggetti persone fisiche o società che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, «*abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione competente che rilascia apposita certificazione, nonché si siano iscritti all'apposita gestione dell'INPS*».

4.6. Ed è del resto la stessa appellante ad ammettere la necessità di presentare almeno la richiesta di un riconoscimento provvisorio della qualifica, in coerenza con la chiara, ineludibile, previsione di legge appena ricordata.

4.7. Di qui l'incontestabile legittimità del provvedimento della Provincia in questa sede impugnato, con il conseguente rigetto dell'appello in esame, le cui censure tutte non riescono a incrinare tale dato temporale insuperabilmente ostativo all'accoglimento della pretesa in questa sede azionata, volta ad ottenere il riconoscimento dei benefici di legge in ordine ad un atto, il primo rogito, che aveva preceduto, e non seguito, la presentazione dell'istanza e l'iscrizione alla gestione dell'INPS, richiesti espressamente dall'art. 1, comma 5-ter, del d. lgs. n. 99 del 2004.

5. Le spese del presente grado del giudizio, attesa la novità della vicenda controversa di cui non constano al Collegio precedenti in termini specifici, possono essere interamente compensate tra le parti.

5.1. Rimane definitivamente a carico dell'appellante, per la soccombenza, il contributo unificato richiesto per la proposizione del gravame.

(Omissis)

